

Sezioni Unite: il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione in relazione alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti anche laddove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato.

di *Cecile Nosal*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. UN., 27 LUGLIO 2018 (UD. 19 APRILE 2018), N. 36072
PRESIDENTE CARCANO, RELATORE ANDREAZZA

Sommario: 1. La questione. - 2. Il panorama giurisprudenziale previgente. - 3. La nuova pronuncia delle Sezioni Unite. - 4. Conclusioni.

1. La questione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul tema della necessità che il decreto di sequestro probatorio, così come l'eventuale decreto di convalida, sia motivato in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti anche qualora abbia ad oggetto il corpo del reato.

2. Il panorama giurisprudenziale previgente.

Come ricostruito nella pronuncia in esame, già nel 1991 le Sezioni Unite¹ avevano affermato la necessità di fornire adeguata motivazione, caso per caso, in merito agli elementi concretamente fondanti il vincolo di temporanea indisponibilità apposto *ex art. 253, co. 1 c.p.p.* sul corpo del reato.

A soli tre anni di distanza, tuttavia, il conflitto si è nuovamente acceso con una pronuncia di segno contrario², secondo la quale tra il corpo del reato e la relativa prova sussisterebbe un legame *in re ipsa*, sicché, assolto l'onere di motivazione in ordine al profilo della qualificazione della cosa come 'corpo del reato', non sarebbe poi necessaria una specifica motivazione relativa alla funzionalità del sequestro rispetto all'accertamento dei fatti. Siffatta lettura sarebbe suffragata, secondo la pronuncia in esame, dal tenore letterale dell'art. 253, co. 1 c.p.p.³.

¹ Cass. pen., SS. UU., 18 giugno 1991, n. 10, Raccah.

² Cass. pen., SS. UU., 11 febbraio 1994, n. 2, Ceolin.

³ La locuzione «*necessarie per l'accertamento dei fatti*», declinata unicamente al femminile, sarebbe infatti riferibile alle sole cose pertinenti al reato e non già al corpo del reato.

Nonostante le Sezioni Unite siano nuovamente intervenute nel 2004⁴ con una nuova inversione di rotta, che ha ripristinato l'orientamento precedente, diverse pronunce delle Sezioni semplici, anche in tempi recenti, hanno ribadito l'assenza di un onere motivazionale sul punto, sia nel senso di una carenza assoluta⁵ - in adesione all'idea per cui l'utilità probatoria sarebbe sempre *in re ipsa* - sia anche mediante l'elaborazione di un indirizzo 'moderato', secondo il quale la motivazione può essere tralasciata nelle ipotesi in cui la funzione probatoria appaia come un connotato ontologico del bene oggetto del provvedimento cautelare⁶.

3. La nuova pronuncia delle Sezioni Unite.

Interrogate nuovamente sul punto⁷, le Sezioni Unite hanno immediatamente sgombrato il campo da «*differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra*».

L'onere motivazionale, «*chiaramente espresso*» dall'art. 253 co. 1 c.p.p., sarebbe infatti necessariamente collegato alla disposizione generale ex art. 125, co. 1 c.p.p. e sussisterebbe, «*dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione*».

Né, del resto, come già valorizzato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Bevilacqua, il legislatore ha inteso stabilire una disciplina differenziata in ordine alla motivazione delle diverse tipologie di sequestro disciplinate dal codice di rito.

Peraltro, osserva ancora la Corte, se è vero che la sussistenza di un onere motivazionale non è mai stata revocata in dubbio in termini assoluti (bensì solo in relazione alla specifica finalità probatoria del vincolo, ammettendosi pacificamente la necessità di indicare le ragioni per cui il corpo del reato viene ritenuto tale), «*già sotto un primo profilo essenzialmente logico, una volta ritenuto che anche il decreto di sequestro del corpo di reato debba essere motivato, ci si dovrebbe chiedere, attesa la tipologia del sequestro in oggetto, che è sequestro vocato per legge ad apprendere cose 'necessarie per l'accertamento dei fatti', su quale aspetto, se non sulla finalizzazione probatoria, precipuamente caratterizzante l'atto, distinto così dalle altre tipologie di apprensione dei beni, la motivazione dovrebbe intervenire*».

A ben vedere, pertanto, la funzione probatoria della cosa oggetto del reato costituirebbe il fulcro dell'onere motivazionale, in quanto «*l'aspetto di relazione di immediatezza tra bene sequestrato e reato per il quale si procede non costituirebbe altro che la descrizione, effettuata in termini differenti, del necessario requisito di finalizzazione probatoria del bene appreso*».

A conferma di quanto affermato, la Corte fa propri gli argomenti già usati dalla sentenza Bevilacqua sul piano sistematico, richiamando *in primis* il tenore dell'art.

⁴ Cass. pen., SS. UU., 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua.

⁵ In questo senso, v. ad esempio Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2016, n. 52259.

⁶ Cfr., di recente, Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2016, n. 1145.

⁷ Cass. pen., sez. III, ordinanza, 25 gennaio 2018 (ud. 1 dicembre 2017), **La nuova pronuncia delle Sezioni Unite**.n. 3677.

262, co. 1 c.p.p., previsione generale applicabile anche al corpo del reato, che impone la cessazione del vincolo ogniqualvolta non sia «*necessario mantenere il sequestro ai fini di prova*».

Anche l'art. 354, co. 2 c.p.p., nel conferire in capo alla polizia giudiziaria il potere di procedere «*se del caso*» al sequestro del corpo del reato, sarebbe logicamente contraddetto ove, in assenza di obbligo motivazionale, si ritenesse che questo debba essere automaticamente sequestrato. Anzi, procede la Corte, «*attesa la generale locuzione utilizzata, già in questo momento debb[o]no esservi valutazioni aventi riguardo anche al nesso della cosa con l'accertamento del fatto*».

Inoltre, negare l'esistenza dell'onere motivazionale significherebbe contestare il fondamentale rilievo del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, ancorando il provvedimento cautelare «*alla circostanza, del tutto accidentale, di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o prodotto profitto o prezzo dello stesso*».

4. Conclusioni.

L'esegesi della Corte si fonda, oltre che sull'argomento logico e su quello sistematico, anche su una interpretazione orientata al rispetto dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 primo Protocollo CEDU, norme precettive finalizzate a garantire la legalità e il rispetto del principio di proporzionalità in ambito cautelare.

Confermando la sussistenza di un onere motivazionale dei provvedimenti *ex art.* 253, co. 1 c.p.p. e chiarendo l'inammissibilità di «*artificiose distinzioni*» tra le due ipotesi ivi previste, le Sezioni Unite hanno inteso sgombrare nuovamente (e questa volta, forse, definitivamente) il campo da interpretazioni contrastanti con le fondamentali garanzie degli indagati.